



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 37, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DELLA REGIONE PIEMONTE . CIG 6351651C35

Allegato 3A

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

ART. 1 CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	<u>3</u>
ART. 2 CAUZIONE DEFINITIVA.....	<u>4</u>
ART. 3 FATTURAZIONE E PAGAMENTO	<u>4</u>
ART. 4 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.	<u>4</u>
ART. 5. INADEMPIMENTO E PENALI.....	<u>4</u>
ART. 6 VARIANTI IN AUMENTO E/O IN DIMINUZIONE – REVISIONI DEI PREZZI.....	<u>5</u>
ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	<u>5</u>
ART. 8 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA	
ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	<u>8</u>
ART. 10 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO.....	<u>8</u>
ART. 11 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE.....	<u>8</u>
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO	9
ART. 13 FORO COMPETENTE	10

ART. 1 - CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1.a L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni previste nei documenti contrattuali, a perfetta regola d'arte, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali medesimi, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nelle modalità previste dalla legge e dal presente capitolato.

1.b Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività ed alla fornitura delle attrezzature complementari oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per svolgere correttamente l'intero servizio mantenendo funzionale e funzionante l'intera rete o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle attività contrattuali.

1.c L'Appaltatore sarà responsabile di tutti gli eventuali danni che dovessero essere arrecati a qualsiasi componente della rete di monitoraggio, da attività svolte ad ogni titolo da proprio personale nel corso delle attività contrattuali, senza diritto di rivalsa nei confronti di Arpa Piemonte.

1.d L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- rispettare le normative relative alla tutela dell'ambiente, relazionare l'intervento allo status giuridico in cui lo stesso deve essere espletato (es. parco naturale, riserva, biotipo), seguire le normative sui rifiuti, interferire nel modo minore possibile con l'eventuale flora o fauna del luogo in cui la stazione è sita;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione del contratto, anche se non ancora emanate e/o entrate in vigore all'atto della presentazione dell'offerta;
- ottemperare verso tutto il personale a qualsiasi titolo utilizzato, agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché ad ottemperare alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- tenere comunque indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti da eventuali inosservanze delle prescrizioni tecniche e delle norme di sicurezza e sanità vigenti;
- consentirle di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, prestando la propria collaborazione;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, nonché tutte le altre informazioni necessarie alla gestione dell'appalto.

1.e L'Appaltatore prende infine atto e accetta che i servizi oggetto di contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle stazioni di monitoraggio e delle sedi di Arpa Piemonte, purché contenute all'interno del territorio regionale.

Art. 2 CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto affidatario della fornitura dovrà costituire, in applicazione dell'articolo 113 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la cauzione definitiva, come indicato nel disciplinare di gara, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura.

Tale cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, successivamente alla redazione del certificato di regolazione esecuzione delle forniture.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di escussione, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro immediato a pena di risoluzione del contratto.

ART. 3 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

3.a Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà sulla base di apposita fattura che sarà emessa dall'Appaltatore con frequenza bimestrale, **previa** attestazione, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, di regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo di riferimento.

Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovrà contenere indicazione del codice identificativo della gara (CIG).

3.b Ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 6, del Decreto MEF n.55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art.25 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge n.89 del 23 giugno 2014), **a decorrere dal 31 marzo 2015** questa Agenzia non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (Ddl) e né altresì potrà effettuare il pagamento delle stesse.

Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: **UFUD7K**. Detto codice è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica (insieme al CIG) poiché consente al Sistema di interscambio di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

3.c Inapplicabilità del C.d. "split payment" ad Arpa Piemonte

Con riferimento alle modalità di versamento dell'Iva, tenuto conto della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 – art.17 ter, D.P.R. 633/72, si da atto che tale disposizione, il cd. split payment, non sia al momento applicabile ad Arpa Piemonte, per la quale continua ad applicarsi la previgente normativa IVA.

3.d La fattura sarà pagata **entro il termine di trenta giorni dal ricevimento**, a mezzo mandato eseguibile presso la Tesoreria dell'Agenzia.

3.e Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione della fattura di conguaglio (semestrale);

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto operare la trattenuta dello 0,50 per cento sull'importo imponibile di ogni singola fattura. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto, la ditta emetterà fattura di importo pari alla somma delle trattenute effettuate.

3.f La Ditta sarà autorizzata ad emettere fatture in acconto con cadenza bimestrale, di importo pari al 96% del corrispettivo bimestrale, pari inizialmente a circa un sesto del valore annuo di aggiudicazione. Il valore contrattuale bimestrale al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, è pari al 95,5% del corrispettivo bimestrale.

1. Con cadenza semestrale sarà erogato il corrispettivo di conguaglio su cui saranno imputate:
 - Ad incremento il saldo pari al 4% del corrispettivo di ciascun bimestre;
 - A scomputo le eventuali penali irrogate dal RUP (su proposta del DEC) nei sei mesi precedenti;
 - Ad incremento lo svincolo delle ritenute a garanzia operate.
 2. La fattura di conguaglio potrà, pertanto, essere emessa solo dopo l'emissione, da parte del DEC, del certificato di pagamento, controfirmato dal RUP nel rispetto della normativa golamentare in vigore (DPR 207/2010).
- 3.f** I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.
- 3.g** Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.
- 3.h** Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest' ultimo.
- 3.i** Ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti>.
- I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 4 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 4a. L'Affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
- 4.b Ai sensi dell'art. 3, co. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'Aggiudicatario dovrà comunicare a questa Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 5 INADEMPIMENTO E PENALI

Concetto di inadempimento

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo rispetto ai termini di esecuzione definiti nel capitolato tecnico o l'adempimento con modalità diverse da quelle contrattualmente previste.

Contestazione dell'adempimento ed applicazione delle penali

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'aggiudicatario, debitamente accertato dal direttore dell'esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, dovrà essere formalmente contestato dall'Agenzia all'Appaltatore, il quale potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione delle seguenti penali:

- a) in funzione del mancato e/o ritardato intervento di ripristino o sostituzione della strumentazione entro i termini di cui all'art. 3.4 del capitolato tecnico, si applica una penalità pari a € 250,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta d'intervento o dal termine per la sostituzione della strumentazione.
- b) in caso di mancata compilazione del "Quaderno di stazione" per ogni intervento di manutenzione o taratura, si applica una penalità pari ad €. 50,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla realizzazione dell'intervento.
- c) in caso di mancato aggiornamento del "Sistema informativo di manutenzione" entro 1 giorno lavorativo dall'intervento, si applica una penalità pari ad €. 50,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- d) In funzione del mancato e/o ritardato intervento di messa a punto programmata della strumentazione entro i termini di cui all'art. 3.6 del capitolato tecnico, si applica una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla data prefissata, con un franco di 7 giorni.
- e) In funzione del rendimento annuale ottenuto dagli strumenti di analisi ambientale in dotazione alla singola cabina o postazione mobile, valutato sulla percentuale dei dati orari validi disponibili rispetto ai teorici, con esclusione dei dati relativi alle ore di taratura o di manutenzione ordinaria o preventiva e ad eventi non imputabili all'Impresa Aggiudicataria quali ad esempio interruzione della fornitura dell'energia elettrica e/o del collegamento telefonico, calamità naturali, atti vandalici ecc., le penali si calcolano ed applicano come di seguito dettagliato.

C1) Gli strumenti di analisi ambientale sui quali calcolare il rendimento annuale sono:

- misuratore di monossido di carbonio (CO),
- analizzatore di monossido e biossido di azoto (NO - NO2),
- misuratore di biossido di zolfo (SO2),
- misuratore di ozono (O3),
- analizzatore di benzene (BTEX o BTX),
- campionatore, misuratore beta a filtro/nastro di PM10 SWAM Dual Channel
- campionatore, misuratore beta a filtro/nastro di PM2.5 SWAM Dual Channel

C2) **Il rendimento annuale (Ra)**, riferito ad ogni singolo strumento di ogni singola stazione, è calcolato con la seguente formula:

$$Ra = \frac{N^{\circ} \text{ dati validi nell'anno}}{(N^{\circ} \text{ dati teorici} - N^{\circ} \text{ dati esclusi}) \text{ nell'anno}} \times 100$$

Per l'analizzatore di monossido e biossido di azoto il rendimento si calcola sui dati di NO₂.

I dati si riferiscono all'ora od al giorno in relazione al tipo di strumento considerato (es. orari per il PM₁₀ e giornalieri per il campionatore PM₁₀ gravimetrico).

C3) Penalità annuale

Per gli strumenti richiamati al punto C1) si applicano i seguenti importi di penale commisurati alla percentuale di dati :

Rendimento annuale minore di	Importo penale per strumento
90%	€ 350
80%	€ 450
70%	€ 550
60%	€ 650
50%	€ 750

d) In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall’aggiudicatario saranno trattenute dall’Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

e) Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 6 VARIANTI IN AUMENTO E/O IN DIMINUZIONE - REVISIONI DEI PREZZI

6.a) Qualora nel corso dell’esecuzione del presente appalto occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni complessivamente intese, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo del contratto medesimo.

Nel caso di inserimento in manutenzione di nuova strumentazione della stessa tipologia di quella attualmente esistente nella dotazione di rete, il servizio sarà remunerato corrispondendo all’Assuntore il costo di manutenzione unitario mensile desumibile dall’offerta economica moltiplicato per il numero di mesi di effettiva manutenzione, con l’avvertenza che i mesi non completi di servizio inferiori a quindici giorni non vengono conteggiati e che, se si tratta di strumento assistito da garanzia standard post vendita, il costo della manutenzione correttiva è ridotto del 50% rispetto a quello degli strumenti non più assistiti da garanzia. L’inserimento di una nuova cabina sarà contabilizzato come somma degli apparati presenti nella stessa.

Nel caso di inserimento in manutenzione di nuovi strumenti di tipologia non prezzata in offerta economica, o comunque nell’ipotesi di richiesta di nuovi servizi il cui prezzo non sia contemplato nell’offerta medesima, si procederà, prima dell’esecuzione, a concordare nuovi prezzi in analogia con quelli contrattuali.

6.b) Non è ammessa revisione dei prezzi a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo per quanto obbligatoriamente previsto dall'art. 115 del Codice.

ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART.8 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto, comunicando semplicemente all'Appaltatore la propria decisione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.

10.2. L'Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- b) a fronte di tre successive contestazioni scritte per mancato o ritardato intervento manutentivo o per mancata o ritardata risoluzione, senza giustificato motivo, di problemi che causano l'interruzione, anche solo parziale, delle attività monitoraggio ambientale;
- c) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) per l'accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto affidatario, compresa la mancata applicazione del contratti collettivi;

- e) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- f) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia.

10.3. Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agenzia sia eventualmente chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra impresa.

10.4. Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamenti od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto.
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ..

10.5. Trattandosi di contratto ad esecuzione continuativa, l'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.

10.6. nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agenzia, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Appaltatore.

ART. 10 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

1. Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'Aggiudicatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
2. L'affidamento a terzi viene comunicato all'aggiudicatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, delle prestazioni affidate e degli importi relativi.
3. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Aggiudicatario, anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'Aggiudicatario medesimo. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Aggiudicatario inadempiente.
4. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 11 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.
2. L'Aggiudicatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
3. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.

4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento del servizio presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.Lgs.163/2006.

Qualora l'appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente capitolato.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Torino, lì

**II DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Rossana Maria Caterina GIANNONE)
FIRMATO IN ORIGINALE**